

Comune di Colle San Magno

Provincia di Frosinone – ITALIA

C.A.P. 03030 – Codice Fiscale 82005110604- Tel. 0776/560051 – FAX 0776/560290

Sito web: comune.collesanmagno.fr.it – Mail: info@comune.collesanmagno.fr.it

ANNO 2012

REGOLAMENTO

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

DEL

COMUNE DI COLLE SAN MAGNO

APPROVATO CON

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 03 DEL 16/03/2012

- Art. 1 - Oggetto _____
- Art. 2 – Soggetti Attivi _____
- Art 3 - Soggetti Passivi _____
- Art 4 - Presupposto dell' Imposta _____
- Art. 5 Esenzioni _____
- Art. 6 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari _____
- Art. 7 - Aree Fabbricabili _____
- Art. 8 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili _____
- Art. 9 Decorrenza _____
- Art. 10 Definizione di Terreno agricolo _____
- Art. 11 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli _____
- Art 12 Aree fabbricabili divenute inedificabili _____
- Art. 13 - Obbligo di dichiarazione - versamenti _____
- Art. 14 - Versamenti effettuati da un contitolare _____
- Art. 15 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali _____
- Art. 16 Pertinenze _____
- Art. 17- Detrazioni e riduzioni dell' imposta - abitazione principale- _____
- Art. 18- Disposizioni in materia di Residenti all' estero iscritti Aire _____
- Art. 19 – Disposizioni in materia di fabbricati concessi in comodato d' uso gratuito _____
- Art. 20 –Disposizioni in materia di immobili di proprietà adibite ad abitazione principale di soggetti portatori di handicap o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con handicap. _____
- Art. 21 - Disposizioni circa i fabbricati inagibili _____
- Art. 22- Attività di controllo ed interessi moratori _____
- Art. 23 – Rimborsi e compensazione _____
- Art. 24- Attività di recupero _____
- Art. 25 - Incentivi per l'attività di controllo _____
- Art. 26- Versamenti minimi _____
- Art. 27 - Differimento dei versamenti _____
- Art. 28- Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento _____
- Art. 29 – Riscossione coattiva _____
- Art. 30- Contenzioso _____
- Art. 31- Dichiarazione sostitutiva _____
- Art. 32 Entrata in vigore del regolamento _____

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMU

ARTICOLO 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale. L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015. Il Regolamento viene adottato allo scopo di :

- a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;
- b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
- c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;
- d) definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;
- e) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

ARTICOLO 2 SOGGETTI ATTIVI

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato per la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base di cui al comma 6 , primo periodo, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, pari allo 0,76 per cento.

2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Colle San Magno viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.

3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ARTICOLO 3 SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero :

a) i proprietari di immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

ARTICOLO 4 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. Con la definizione di fabbricati ed aree, ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, si intende :

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali "senza rendita" F/2, F/3 ed F/4 in zona agricola e rurale, fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità "Ente Urbano" per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, e

fabbricati comunque presenti sul territorio nazionale, anche se non iscritti in catasto, il Comune stabilisce con atto deliberativo il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell'area di "sedime" (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani ;

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

d) per abitazione principale si intende l'immobile, (per un solo Sub), iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e ove risiede anagraficamente con l' intero nucleo familiare.

e) per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola si intendono i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133. Si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell' attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

- alla protezione delle piante;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- all'allevamento e al ricovero degli animali;
- all'agriturismo;
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

ARTICOLO 5 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell' art. 9, comma 8, D. Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte :

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

b) In forza dell'articolo 59, comma 1, lettera b), D. Lgs. n ° 446/1997, si stabilisce di estendere l'esenzione dall'imposta anche agli immobili, ubicati nel territorio Comunale, posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

c) Pertanto l'imposta non è dovuta, in particolare :

- per gli immobili diversi dalla sede e dagli uffici dell'ente non destinati ed utilizzati a fini istituzionale dal comune ;
- per gli immobili utilizzati per attività di carattere privato poste in essere da soggetti estranei all'ente, e costituenti un mero effetto o una mera conseguenza dell'attività svolta dall'ente medesimo ;
- per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del comune assegnati a privati cittadini
- per gli immobili di proprietà dell'ente ed adibito a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi dall'ente proprietario ancorché tale obbligo di destinazione sia previsto da disposizioni di legge ;
- per gli immobili che seppur destinati ad usi istituzionali non sono utilizzati ;

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

ARTICOLO 6

Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
2. Le categorie di contribuenti di cui al precedente comma 1 sono tenute a comunicare agli Uffici preposti il cambio di residenza in strutture di ricovero.

ARTICOLO 7

Aree fabbricabili

- 1) **DEFINIZIONE:** L'area fabbricabile è l'area che, a norma dello strumento urbanistico-edilizio vigente, in base alla sua superficie fondiaria, è suscettibile di utilizzazione a scopo edificatorio. Essa si ottiene deducendo dall'area:
- a) le porzioni che, per vincoli di legge o dello strumento urbanistico-edilizio, sono sottratte all'uso edilizio in quanto destinate ad usi (strade, attrezzature, servizi, verde pubblico, ecc.) o funzioni (verde privato) di pubblico interesse;
 - b) le porzioni pertinenti ad edifici già esistenti sull'area e che si intendono mantenere;
 - c) le porzioni la cui edificabilità è stata trasferita ad altra area confinante per convenzione (trascritta);
 - d) gli spazi pubblici esistenti.
- 2) **AREA FABBRICABILE:** Tali aree si dividono in:
- a) Aree non lottizzate con vincolo di lottizzazione obbligatoria;
 - b) Aree inedificate: sono quelle aree che sulla base dei parametri contenuti negli strumenti urbanistici vigenti sono da ritenersi a tutti gli effetti autonomamente e distintamente fabbricabili;
 - c) Aree parzialmente edificate: intendendosi con ciò quelle aree per cui, sulla base delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, l'area non di pertinenza mantenga un indice di fabbricabilità residuo superiore al 10% di quello che aveva l'area inedita, e che comunque, come al punto b), siano autonomamente e distintamente fabbricabili;
 - d) Aree in corso di edificazione: sono da considerarsi tali quelle aree in cui è in corso la costruzione e/o la ristrutturazione totale di un fabbricato, sulla base di indici di fabbricabilità contenuti nello strumento urbanistico-edilizio vigente.
- 3) **ESENZIONI:** Sono da ritenersi esenti tutte quelle aree che rispondano alle sotto elencate caratteristiche:
- a) aree individuate nei vigenti strumenti urbanistici come aree edificabili ma che comunque, per le loro limitate superfici, non raggiungono il dimensionamento del lotto come parametro minimo imposto dalle norme e standards del Piano vigente (superficie minima del lotto) e ricadenti all'interno delle "ZONE C di espansione" e delle "ZONE D produttive";
 - b) aree comunque individuate come edificabili, ma che, per la loro conformazione planimetrica e/o dimensionamento, rendono di fatto impossibile l'applicazione degli standards urbanistici minimi previsti dai vigenti strumenti (distacchi dalle strade, confini, area minima del lotto, intervento urbanistico obbligatorio, ecc.), ritenendosi le stesse di fatto non autonomamente e distintamente edificabili, ricadenti all'interno delle "ZONE B di completamento";
 - c) tutte quelle aree inserite come edificabili ("ZONE F") che comunque sono sottoposte a vincolo di intervento pubblico;
 - d) tutte le aree comunque individuate come edificabili ma che, per la loro collocazione, rientrano nelle fasce di inedificabilità previste dal R.D. 25.07.1904, n. 523.
- 4) Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nei precedenti commi.
- 5) Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU per gli edifici così come individuati nel SUCCESSIVO ART 8, ci si avvale anche del principio di ragguaglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile, fatta salva la possibilità per l'ufficio tributi Comunale, di

calcolare l'imposta municipale propria, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto

ARTICOLO 8

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, il valore delle aree fabbricabili sarà determinato annualmente dall'Ufficio Tecnico Comunale, sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comma 5°, del D.Lgs. n. 504/92.

ARTICOLO 9

Decorrenza

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come "fabbricabili" dal PRG Comunale, l'imposta municipale propria si applica dal 1° gennaio 2012.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

ARTICOLO 10

Definizione di Terreno agricolo

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Il coefficiente di capitalizzazione ridotto di 110 anziché 130, si applica ai terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

ARTICOLO 11

Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.

2. Nel caso in cui il terreno o l'area sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la disciplina giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

3. In caso di contitolari proprietari sia di terreni agricoli che aree fabbricabili di cui un solo coniuge rivesta la qualifica di agricoltore diretto per la determinazione del calcolo dell'Imposta Imu, il reddito preso in considerazione è quello maggiore desumibile dalla dichiarazione dei redditi.

4. Nel caso di proprietario pensionato, l'Imu è calcolata in base ai criteri previsti per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli e solo nel caso in cui il pensionato dovesse risultare ancora titolare di partita Iva e regolare iscrizione all'INPS.

ARTICOLO 12

Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 13

Obbligo di dichiarazione, versamenti

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è sorto il presupposto impositivo, tramite apposito modello. I contribuenti che hanno già assolto all'obbligo in materia ICI, non sono tenuti a presentare una nuova dichiarazione per gli immobili già dichiarati. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.
2. In caso di morte del contribuente la dichiarazione va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di essi. Il termine per effettuare la dichiarazione, che risulti pendente alla morte del contribuente, è prorogato di sei mesi.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al comma 1.
4. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. I soggetti indicati nel precedente articolo devono effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate, salvo diverse disposizioni di legge, di pari importo scadenti la prima, il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
4. L'imposta dovuta ai sensi del precedente comma, deve essere corrisposta secondo le disposizioni di legge, in ogni caso l'Ente non è obbligato alla spedizione dei bollettini in quanto è competenza esclusiva dell'utente provvedere al versamento con le nuove modalità previste tramite F24.
5. Per quanto non diversamente disposto, per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

ARTICOLO 14

Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

ARTICOLO 15

Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

ARTICOLO 16

Pertinenze

1. Si considerano pertinenze della abitazione principale i fabbricati facenti parte delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e C/7, intendendosi tali categorie: C2 Magazzini e locali di deposito; ... C 6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse; C7 Tettoie chiuse o aperte, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Si considerano altresì pertinenze della abitazione principale i locali di cui sopra entro il limite di metri 300 dalla abitazione principale.

ARTICOLO 17

Detrazioni - riduzioni dell'imposta - UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE -

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e riferita ad un solo subalterno, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente insieme al nucleo familiare.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5. Si considerano abitazione principale:
 - a) le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente :
 - le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
6. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente :
 - al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale e che sia stata prodotta dichiarazione.
7. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e precisamente :
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
8. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata;

ARTICOLO 18

Disposizioni in materia di Residenti all' estero iscritti Aire

1. Il contribuente iscritto nella Anagrafe degli Italiani residenti all' estero non è più assimilato al cittadino italiano. E' facoltà del Consiglio comunale dell' Ente l' annuale determinazione di aliquote differenti non inferiori al limite minimo stabilito per l' aliquota ordinaria applicabili alla fattispecie in esame. Si precisa che l' eventuale applicazione della aliquota agevolata, spetta ai fabbricati ubicati nel solo comune in cui il cittadino straniero sia iscritto AIRE che non risulti locato e risulti unico fabbricato posseduto su tutto il territorio nazionale. Qualora non dovesse essere deliberata apposita aliquota agevolata, per la tipologia di immobili all' oggetto si applica l' aliquota di base e non quella prevista per l' abitazione principale.

ARTICOLO 19

Disposizioni in materia di immobili concessi in comodato d' uso gratuito

1. Le agevolazioni previste dal regime Ici per gli immobili concessi in comodato d' uso gratuito ai parenti, risultano abrogate con l' entrata in vigore dell' Imu, tuttavia, è facoltà del Consiglio comunale dell' Ente l' eventuale determinazione di aliquote differenti non inferiori al limite minimo stabilito per l' aliquota ordinaria, al fine di incentivare i nuovi nuclei familiari a risiedere negli immobili siti nel territorio comunale. Qualora non dovesse essere deliberata apposita aliquota agevolata, per la tipologia di immobili all' oggetto si applica l' aliquota di base e non quella prevista per abitazione principale.

2. Per usufruire della eventuale aliquota agevolata il fabbricato deve risultare concesso in uso gratuito tramite apposito contratto di comodato regolarmente registrato presso gli uffici dell' Agenzia dell' Entrata da inviare a cura dell' utente anche agli Uffici comunali. L' uso spetta ai soli figli residenti nello stabile legalmente coniugati o agli immobili concessi in uso gratuito dai figli ai genitori lealmente coniugati.

ARTICOLO 20

Disposizioni in materia di immobili di proprietà adibite ad abitazione principale di soggetti portatori di handicap o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con handicap

1 Al fine di agevolare soggetti in particolari condizioni fisiche nonché famiglie con persone disabili nel proprio nucleo familiare, l' Ente può annualmente deliberare apposita aliquota agevolata differente da quella determinata per le abitazioni principali a cui applicare le detrazioni previste dalla norma.

2 I soggetti interessati devono produrre apposita documentazione agli Uffici comunali preposti da cui si evinca lo stato di invalidità permanente del proprietario dello stabile o della persona con handicap inserita nello stato di famiglia, corredata da referto della commissione medica della ASL da cui risulti l' invalidità civile nella misura del 100% da aggiornare nel caso in cui dovessero modificarsi le condizioni precedentemente comunicate.

3. In caso di ricovero presso casa di cura di cui al precedente articolo 6 l' agevolazione per abitazione principale non si applica al caso di familiare non proprietario o titolare di diritto reale di godimento portatore di handicap ancorché risultante dallo stato di famiglia di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 21

Disciplina per i fabbricati inagibili

2. Per i fabbricati inagibili, salvo diverse disposizioni di legge relative ad agevolazioni sul calcolo, è facoltà del Consiglio Comunale dell' Ente l' annuale determinazione di aliquote differenti non inferiori al limite minimo stabilito per l' aliquota ordinaria. Si precisa, che per usufruire della eventuale aliquota agevolata, occorre aver dichiarato lo stato di inagibilità corredato da relazione tecnica di parte da presentare all' Ente entro il 31 Luglio di ogni anno.

ARTICOLO 22

Attività di controllo ed interessi moratori

1. L' attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell' art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2,5 punti percentuali
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 23

Rimborsi e compensazione

1. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell' istanza.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo .
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell' istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

ARTICOLO 24

Attività di recupero

1. Nell' attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l' importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 16,53 per espressa disposizione DPR 129 del 16/4/1999 art.1.

ARTICOLO 25

Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

ARTICOLO 26

Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5,00 (cinque) euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ARTICOLO 27

Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

ARTICOLO 28

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di otto rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2,5 punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

ARTICOLO 29

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010

ARTICOLO 30

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

ARTICOLO 31

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 32

Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° Gennaio 2012.